

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7.

Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6: «Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 1
della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6

1. L'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Finalità.

La Regione promuove interventi a sostegno dell'esercizio teatrale e cinematografico per consentire il conseguimento dei requisiti di agibilità e di sicurezza, previsti dalla normativa di cui al D.M. 6 luglio 1983 e successive modifiche, delle sale ubicate nel territorio regionale.».

Art. 2

Norma transitoria

1. Le domande di concessione di contributo presentate per l'anno 1989, in possesso dei requisiti prescritti, sono ammesse ai benefici di legge con priorità sulle domande che saranno presentate per l'anno 1990.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese d'investimento — partita n. 3 — di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990, e contemporanea iscrizione dello stanziamento di lire 800 milioni, per competenza e per cassa, al capitolo 70174 del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 gennaio 1990

Cremonese

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Jacopo Panozzo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 agosto 1989, n. 48/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 settembre 1989, dove ha acquisito il n. 516 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 15 settembre 1989;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 ottobre 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giuseppe Pison, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 1989, n. 4602;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 22 dicembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1990, n. 1086/21218, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo.